


# LAZIO=CREATIVITÀ

UNA PROPOSTA DI LEGGE  
PER UNA REGIONE PIÙ COMPETITIVA





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

La proposta di legge è stata sottoscritta dai Consiglieri:

Cristiana Avenali  
Michele Baldi  
Daniela Bianchi  
Cristian Carrara  
Gino De Paolis  
Marino Fardelli  
Baldassarre Favara  
Enrico Forte  
Rosa Giancola  
Rodolfo Lena  
Simone Lupi  
Daniele Mitolo  
Enrico Panunzi  
Eugenio Patané  
Pietro Sbardella  
Riccardo Valentini  
Massimiliano Valeriani

*Questo lavoro è frutto del contributo di molte persone  
che hanno letto il testo e fatto avere i loro commenti.  
Si ringraziano, per uno "sguardo esterno" Michele Trimarchi, Flavia Barca,  
Stefano Monti, Pietro Valentino, Pier Luigi Sacco, Erminia Sciacchitano,  
Annalisa Cicerchia, Domenico Sturabotti, Claudio Bocci,  
Alessandro Leon, Elena Alessandrini.*

*Un grazie a chi ha dato il suo contributo "dalla Pisana":  
Giovanni Pagliaro, Francesca Loiacono, Dante Gaeta, Ida Maietta,  
Alessandra Tartaglia, Francesco Drago, Paola Carra, Anastasia Sciubba Di Nunzio.*

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### Disposizioni a favore del settore culturale e creativo

di iniziativa del Consigliere

**Gian Paolo Manzella**

### Creatività, una parola “seria”. Nel mondo.

Le industrie creative sono uno dei fenomeni più interessanti delle politiche territoriali di questo tempo. In pochi anni si sono imposte in tutto il mondo come una vera e propria ‘categoria’ dell’economia, che riunisce settori diversi che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software alla moda e altro.

In parallelo alla loro definizione e al loro affermarsi sul piano economico vi è stata una crescente attenzione della politica e dell’amministrazione. Organizzazioni internazionali come l’OCSE, l’UNCTAD, la Banca Interamericana di Sviluppo le ritengono uno strumento di crescita utile per paesi avanzati e per realtà in via di sviluppo. Sul piano più propriamente culturale l’UNESCO - che per prima ha studiato il fenomeno a partire dagli anni Ottanta - ha creato una rete di città creative nel mondo specializzate in diversi settori (dal cinema, al design, alla moda, alla fotografia). Diverse di esse sono italiane, tra cui Roma, Città Creativa Unesco per il Cinema.

Per quel che concerne il livello europeo, le industrie creative sono oramai considerate un settore strategico. Per questo, a partire dalla metà degli anni 2000, la Commissione dedica loro Comunicazioni, Libri Verdi, Programmi di scambio di *best practices* con cui ne ha promosso l’affermarsi. D’altra parte sono previste specifiche linee di finanziamento: sia attraverso i Fondi strutturali e di sviluppo, sia con strumenti della Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti specificamente dedicati al settore, sia con i programmi a gestione diretta tra i quali il più emblematico

è sicuramente *Europa Creativa*. Da ultimo, nel dicembre del 2016, il Parlamento Europeo ha esplicitamente richiesto alla Commissione la definizione di una politica coerente in materia di industrie creative, considerate importanti per l’economia, per l’immagine europea sul piano internazionale, per gli effetti che possono avere sulla qualità dell’azione amministrativa.

Anche le istituzioni di livello nazionale seguono quest’onda. Molti gli Stati che hanno oramai esplicite strategie nazionali sul punto. La Gran Bretagna, innanzitutto, e, insieme a lei, i Paesi Nordici e quelli Baltici, l’Olanda e l’Austria, solo per citarne alcuni. Scendendo di livello territoriale, diverse regioni europee hanno programmi dedicati e strategie di intervento. Ci sono, ad esempio, *Creative Catalonia*, *Creative Wallonia* e il *NRW Creative* del Lander della Renania del Nord e Westfalia: tutte iniziative che riconoscono l’importanza delle industrie creative, definiscono strumenti d’intervento per sostenerle, promuovono ecosistemi favorevoli al loro affermarsi. Nella stessa logica 70 regioni europee hanno inserito le industrie creative e culturali tra le priorità delle *Smart Specialisation Strategies* richieste dalla Commissione Europea per l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Sviluppo Europei. E sono più di 40 le città europee interessate dalla Rete delle Città creative dell’UNESCO sopra citata; molte di più hanno avviato iniziative e programmi specificamente dedicate al tema.

### Il caso italiano: tra “dimenticanze” statali ed esperienze regionali.

Se è questo quel che accade nel mondo, nel nostro Paese la situazione è, in qualche modo, asimmetrica.

Dal punto di vista economico le stime parlano di un settore della massima importanza. I lavori della *Fondazione Symbola* - uno dei centri studi più attenti al tema - calcolano il valore del Sistema produttivo legato alla cultura ed alla creatività in 89.7 miliardi di Euro nel

2014 – il 6.1% della ricchezza prodotta nel Paese – con un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone.

Ed i valori nel Lazio ribadiscono l'importanza del settore anche nella nostra economia regionale. Il valore aggiunto legato alla creatività e alla cultura nella nostra Regione è stato, nel 2014, di 14.7 miliardi e gli occupati 202 mila.

Una larga fetta dell'industria creativa italiana è, insomma, nella nostra regione; specificamente concentrata nell'area della provincia di Roma e con una posizione di *leadership* per quanto riguarda il cinema e l'audiovisivo.

Oltre al peso economico vi è anche l'attenzione di attori che hanno mantenuto sull'agenda politica di questi anni la 'questione creativa'. Associazioni quali *Symbola*, *Civita*, *Federculture* - tutte peraltro con sede nella nostra Regione – hanno infatti continuato a porre in rilievo la crucialità per il futuro italiano del nesso tra cultura e sviluppo e la necessità di una azione pubblica sul punto.

Una posizione analoga a quella di diverse iniziative del mondo dei media di cui l'esempio più emblematico e autorevole è sicuramente l'iniziativa de *Il Sole 24 Ore* che, a partire dal "Manifesto per la cultura" del 2012, riunisce annualmente "Gli Stati generali della Cultura" in cui operatori, personalità politiche discutono di ipotesi di sviluppo.

A questa importanza in termini economici e all'attenzione da parte dei media e dei *think tank* non ha corrisposto analogo rilievo dal punto di vista istituzionale.

A livello nazionale non c'è, ancora, una politica organica a sostegno delle industrie creative, né istituzioni che la seguono con continuità. Vi sono, certo, discipline di settore – da quelle del cinema a quelle per lo spettacolo dal vivo, sino agli interventi per la moda, il design ed il resto delle industrie – ma è sino ad oggi assente una impostazione 'orizzontale' che tocchi i diversi aspetti di una politica 'per' la creatività e definisca un indirizzo strategico, un'organizzazione amministrativa, gli strumenti di promozione, le politiche di comunicazione e di valutazione. Da ultimo, per specifica iniziativa del

MISE, del MIBACT e a livello parlamentare, si registrano iniziative in tal senso, ma allo stato è ancora assente una politica organica.

Questa assenza di un indirizzo statale ha ovvi riverberi sul piano territoriale. In assenza di precise indicazioni le amministrazioni territoriali si sono mosse, infatti, 'in ordine sparso'. Ci sono stati così specifici programmi promossi da regioni e città: da *Puglia Creativa* – certamente l'iniziativa più conosciuta a livello nazionale – alle esperienze realizzate in diversi contesti urbani.

## Il Lazio... una Regione 'per' la Creatività

Tra queste, quella della nostra Regione può essere considerata tra le più avanzate. L'amministrazione ha, infatti, avviato nel 2013 uno specifico programma di intervento – denominato *LazioCreativo* – grazie al quale si sono condotte iniziative di finanziamento a nuove imprese e di valorizzazione del comparto grazie alla pubblicazione del Volume *LazioCreativo* e alla creazione dell'omonima piattaforma digitale diretta a dare visibilità ed opportunità professionali ai creativi della Regione.

L'azione dell'amministrazione regionale 'per' la creatività non si è limitata a queste attività esplicitamente legate alla creazione di un ecosistema favorevole alle industrie creative. Vanno ad essa ricondotte anche altre iniziative, che corrono in qualche modo in parallelo. Pensiamo a quella di sostegno al *Design*, al supporto al settore dell'animazione, alle iniziative di sostegno all'attrazione di produzioni cinematografiche e all'editoria. E, ancora, allo stesso ambito va ricondotta anche la realizzazione di luoghi di formazione e produzione creativa e culturale che hanno caratterizzato l'attività regionale nel corso degli ultimi anni, quali, ad esempio, l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini alla Farnesina, lo spazio didattico-culturale Moby Dick di Garbatella, la scuola di Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. O, ancora, l'incubatore *ICult*, realizzato a Viterbo e specializzato in industrie culturali e creative.

## Una legge regionale per Imprese, Persone, Luoghi.

Imprese, Persone, Luoghi. Sono questi i punti di riferimento dell'iniziativa condotta nella Regione Lazio negli ultimi anni e che rimangono i punti fermi di questa proposta di legge. Essa poggia, infatti, su questa esperienza amministrativa e, soprattutto, si ispira a quelle che sono le migliori pratiche sul punto a livello internazionale.

Il suo obiettivo è dotare la Regione Lazio di un impianto normativo *ad hoc* per il suo intervento nel settore delle industrie creative, alla luce della loro rilevanza nel panorama internazionale, del loro peso nell'economia regionale, del contributo che possono dare, anche indirettamente, alla crescita del tessuto imprenditoriale laziale.

In quest'ottica le norme del Capo I stabiliscono finalità ed ambiti di applicazione della normativa, individuano le attività economiche riconducibili al Settore Creativo e definiscono le imprese a cui si applica questa normativa.

Le norme del Capo II sono dedicate, invece, ad "Ambiti e strumenti di intervento".

L'art. 3 delinea gli Ambiti di intervento generali, che saranno specificati nei successivi articoli:

- a. il sostegno alle imprese del settore, distinguendo i contributi, i diversi interventi per favorire l'accesso al credito, strumenti innovativi di finanziamento;
- b. il sostegno alla collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c. la promozione della formazione inerente le professioni del Settore Creativo;
- d. il supporto alla creazione di luoghi per la creatività;
- e. il rafforzamento dell'ecosistema creativo regionale.

L'art. 4 è dedicato agli strumenti di sostegno per la nascita e la crescita delle imprese: contributi, interventi nel capitale, la promozione delle garanzie per favorire l'accesso al credito e il ricorso al *crowdfunding* quale strumento innovativo di finanziamento.

L'art. 5 è dedicato alle attività di assistenza alle imprese creative e affronta uno dei temi essenziali di questo settore, rappresentato dalla 'distanza' culturale dei professionisti creativi rispetto ai metodi e le tecniche direttamente legati all'impresa quali contabilità, *marketing*, pianificazione.

L'art. 6 è dedicato ai *Voucher creativi* – strumenti finanziari già largamente sperimentati a livello europeo – che hanno l'obiettivo di mettere in relazione imprese dei settori tradizionali con quelle dei settori creativi (o imprese creative con altre di altro settore del comparto). Gli studi indicano, infatti, che le imprese tradizionali che entrano in contatto con imprese creative – quelle del *design*, ad esempio, ma non solo – ottengono miglioramenti in termini di produttività. Più in particolare i *voucher* sono utilizzati per finanziare – nell'ambito di specifici progetti innovativi – l'acquisto di servizi offerti dalle imprese dei settori creativi da parte di imprese del settore tradizionale (o di imprese o istituzioni riconducibili ad altro comparto del Settore creativo e culturale). Le imprese creative potranno inoltre utilizzare i voucher creativi per innovare la propria attività attraverso collaborazioni con le università e gli enti di ricerca,

L'art. 7 si sofferma, invece, su un'altra questione essenziale, legata a quella che può definirsi la formazione creativa. Si prevede, in questo senso, la possibilità per l'amministrazione di avviare progetti diretti a promuovere valori e metodi creativi a partire dalle scuole e di rafforzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro

L'art. 8 disciplina la questione dei "Luoghi". Affronta sia la questione della creazione di spazi di lavoro, produzione e formazione per la creatività, sia quella di facilitare l'accesso a tali spazi ad imprese e operatori del settore. Si tratta, anche in questo caso, di una tematica essenziale per lo sviluppo ed il radicamento delle industrie creative: sia a livello urbano, sia territoriale.

L'art. 9 è dedicato alla promozione di interventi di sostegno all'affermarsi di un ecosistema favorevole

alle imprese creative. In quest'ambito il *Premio LazioCreativo* vuole essere un riconoscimento ai professionisti del settore. Si prevede inoltre il sostegno alle amministrazioni territoriali che avviano iniziative e programmi di promozione e di valorizzazione delle industrie creative e culturali del proprio territorio.

L'**art. 10** attribuisce alla Giunta Regionale il compito fissare, con propria deliberazione, criteri e modalità degli strumenti di intervento previsti agli artt. precedenti mentre l'**art. 11** stabilisce il Piano degli interventi, definendo su base annuale un quadro di azioni da intraprendere.

Le disposizioni del Capo III, inquadrano, infine, la materia dal punto di vista organizzativo.

Con l'**art. 12** si attribuiscono competenze di impulso, proposta e coordinamento in quest'ambito ad un ufficio collocato presso il Segretariato generale, denominato Struttura per il Settore Creativo. Spetta a quest'organismo di condurre l'analisi del settore su base regionale, di definire la strategia in materia e di assicurare il coordinamento tra i diversi organi amministrativi con competenze in materia.

L'**art. 13** istituisce il *Consiglio della Creatività*, un organismo consultivo che, in linea con le migliori esperienze, contribuisce alla definizione di politiche per le industrie culturali e creative. La partecipazione al Consiglio – che coinvolge personalità di rilievo del Settore Creativo - è a titolo gratuito.

Il Capo IV, oltre alle disposizioni finanziarie, prevede all'**art. 14** una "Clausola valutativa" per verificare l'attuazione della legge ed i suoi concreti effetti. Specifica attenzione verrà data, al riguardo, ai risultati ottenuti in termini di nascita di nuove imprese, alla loro effettiva capacità di 'stare' sul mercato, all'evoluzione dell'occupazione riconducibile agli interventi attuati e al più generale funzionamento delle misure previste dalla presente legge.



## DISPOSIZIONI A FAVORE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

### Capo I Finalità e ambito di applicazione

#### Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge promuove e valorizza il settore culturale e creativo, di seguito denominato settore creativo, con l'obiettivo di favorire la crescita dell'economia regionale e, in particolare, sostenere lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile nonché incentivare la collaborazione tra imprese del settore creativo e tra queste e le imprese tradizionali.

#### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a. settore creativo, il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;
  - b. imprese del settore creativo, quelle che:
    1. rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
    2. hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 10, tenendo conto delle indicazioni europee, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

## Capo II Ambiti e strumenti di intervento

### Art. 3 (Tipologie di intervento)

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge la Regione:
  - a. sostiene le imprese del settore creativo attraverso:
    1. contributi a fondo perduto;
    2. strumenti finanziari di intervento diretto nel capitale;
    3. misure per favorire l'accesso al credito;
    4. misure alternative di finanziamento;
    5. strumenti di assistenza per aumentare le competenze gestionali, finanziarie e di marketing;
  - b. facilita lo sviluppo delle collaborazioni attorno a specifiche iniziative progettuali di carattere innovativo:
    1. tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese del settore creativo;
    2. tra imprese appartenenti a diversi comparti del settore creativo;
    3. tra imprese del settore creativo e Università ed enti di ricerca;
  - c. promuove la formazione nelle professioni del settore creativo;
  - d. sostiene, anche in collaborazione con soggetti privati, la creazione di luoghi di lavoro, di produzione culturale e di formazione per il settore creativo e ne favorisce la accessibilità e l'utilizzo da parte delle imprese del medesimo settore;
  - e. rafforza l'ecosistema creativo regionale, sia direttamente, sia attraverso la concessione di incentivi agli enti locali che promuovono nel proprio territorio programmi per sostenere imprese ed ecosistemi creativi.
2. La Regione concede i contributi, i finanziamenti o le altre forme di sostegno per la realizzazione delle misure d'intervento previste dalla presente legge, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento di benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche.

### Art. 4

*(Strumenti di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese del settore creativo)*

1. Al fine di promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, la Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, interviene con:
  - a. contributi a fondo perduto per la copertura delle spese di avvio delle attività imprenditoriali, dei costi di investimento e delle spese per la gestione;
  - b. investimenti nel capitale di rischio;
  - c. altre forme di finanziamento pubblico all'impresa.
2. Per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo la Regione:
  - a. diffonde la conoscenza degli strumenti di garanzia già attivati, a livello regionale, statale e europeo, a favore delle micro, piccole e medie imprese e in particolare di quelle del settore creativo;
  - b. attiva strumenti di garanzia destinati specificamente alle imprese del settore creativo o ne promuove l'attivazione;
3. La Regione promuove il ricorso al *crowdfunding* quale strumento alternativo di finanziamento di progetti imprenditoriali nel settore creativo, con misure che possono prevedere:
  - a. il co-finanziamento di progetti considerati di interesse regionale che raggiungono un determinato importo di finanziamento attraverso il ricorso a piattaforme di *crowdfunding*;
  - b. il finanziamento dei servizi necessari alla presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre ad iniziative di *crowdfunding*;
  - c. servizi di formazione ed assistenza per la realizzazione di campagne di *crowdfunding* dirette ai potenziali promotori dei progetti imprenditoriali creativi.
4. Per favorire l'aggregazione tra le imprese del settore creativo, con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e la loro capacità di innovazione, la Regione promuove le reti di imprese del settore creativo, anche prevedendo specifiche premialità nelle misure di sostegno di cui al presente articolo.
5. Alle imprese del settore creativo che hanno ottenuto contributi o finanziamenti dalla Regione o sono state inserite nei programmi di accelerazione e incubazione di impresa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) è data priorità nei bandi e nei progetti di internazionalizzazione delle PMI di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio).



#### **Art. 5**

##### *(Strumenti di assistenza alle imprese del settore creativo)*

1. La Regione, anche avvalendosi della società di sviluppo regionale Lazio Innova:
  - a. fornisce assistenza alle imprese del settore creativo per aumentarne le competenze gestionali, finanziarie e di marketing, anche utilizzando a questo scopo sistemi di voucher;
  - b. incentiva l'accesso delle imprese del settore creativo ai programmi di incubazione e accelerazione d'impresa promossi dall'amministrazione regionale o in partenariato con operatori privati del settore.

#### **Art. 6**

##### *(Voucher creativi)*

1. In via sperimentale e nell'ambito di specifici progetti, la Regione istituisce un sistema di *voucher* creativi, costituiti da buoni concessi:
  - a. alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;
  - b. ad imprese del settore creativo e ad istituti culturali per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;
  - c. alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

#### **Art. 7**

##### *(Iniziative finalizzate alla formazione)*

1. Per favorire l'acquisizione di professionalità da parte dei soggetti che svolgono attività lavorativa nelle imprese del settore creativo e migliorare la capacità competitiva delle stesse, la Regione organizza corsi di formazione e aggiornamento, privilegiando quelli destinati alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro e riconducibili agli ambiti individuati dal piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11.

2. Per agevolare la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato nell'ambito del sistema duale, la Regione promuove e favorisce l'incontro e la collaborazione tra le imprese del settore creativo operanti sul territorio regionale e le scuole secondarie di secondo grado, le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IeFP) nonché con gli istituti universitari e di alta formazione.
3. La Regione, nel riconoscere il ruolo fondamentale della creatività nell'ambito del processo educativo, sostiene, anche attraverso specifici contributi, iniziative per promuovere tra gli studenti i valori creativi e per migliorare le dotazioni tecnologiche delle aule scolastiche, con specifica attenzione a quelle connesse alla manifattura digitale.

#### **Art. 8**

##### *(Luoghi per la creatività)*

1. La Regione promuove, anche in partenariato con operatori privati, la creazione di luoghi di lavoro, di produzione culturale e di formazione per il settore creativo, di seguito denominati luoghi per la creatività, anche sostenendo la riqualificazione e il riutilizzo di spazi pubblici di cui è proprietaria o di proprietà di enti regionali.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione e gli enti regionali avviano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un censimento degli spazi nelle loro rispettive disponibilità che possono essere destinati a luoghi per la creatività. I risultati del censimento, da concludersi entro i successivi centoventi giorni, sono resi pubblici e diffusi attraverso i siti istituzionali della Regione e degli enti regionali.
3. La Regione promuove l'utilizzo di luoghi per la creatività attivati da soggetti privati ed in particolare di spazi di lavoro condiviso, anche attraverso un sistema di voucher concessi alle imprese del settore creativo e ai giovani che intendono attuare progetti imprenditoriali.



### **Art. 9**

#### *(Strumenti di promozione dell'ecosistema creativo del territorio regionale. Premio "Lazio creativo")*

1. La Regione sostiene attività di studio, analisi, promozione e valorizzazione dell'ecosistema creativo del territorio al fine di favorirne e consolidarne lo sviluppo. In quest'ambito la Regione concede contributi e finanziamenti ai comuni che avviano programmi e iniziative di promozione e valorizzazione degli ecosistemi creativi nel proprio territorio.
2. Al fine di riconoscere e valorizzare le eccellenze del territorio laziale è istituito il premio "LazioCreativo". Il premio, conferito annualmente con decreto del Presidente della Regione, riconosce:
  - a. il *Creativo dell'anno*, scelto tra i professionisti o gli imprenditori che operano nel territorio regionale e che si sono maggiormente distinti per la loro attività ed il ruolo svolto nella valorizzazione del settore creativo;
  - b. il *Creativo emergente dell'anno*, scelto tra i professionisti o gli imprenditori di età inferiore ai trenta anni che operano nel territorio regionale e che si sono maggiormente distinti nella promozione e valorizzazione del settore creativo.
3. Ai fini del conferimento del premio di cui al comma 2, la selezione è condotta da una commissione di tre esperti individuati sulla base della loro comprovata competenza nel settore creativo. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, opera a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza regionale.

### **Art. 10**

#### *(Deliberazione della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale con una o più deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, individua:
  - a. i codici ATECO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2);
  - b. i criteri e le modalità per la realizzazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 4, commi 1, 2, lettera b), e 3;
  - c. i criteri e le modalità per l'attività di assistenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  - d. i criteri e le modalità per la concessione dei voucher creativi di cui all'articolo 6;

- e. i criteri e le modalità per le iniziative di cui all'articolo 7;
- f. le modalità relative al censimento di cui all'articolo 8, comma 2, i criteri e le modalità per l'assegnazione degli spazi disponibili censiti, nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 3.

### **Art. 11**

#### *(Piano annuale degli interventi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, il piano annuale degli interventi.
2. Il piano annuale degli interventi individua in particolare:
  - a. i singoli ambiti e strumenti di intervento di cui al Capo II e la relativa copertura finanziaria;
  - b. la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16.
3. Il piano annuale degli interventi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul relativo sito istituzionale.

## Capo III Profili organizzativi

### Art. 12

*(Struttura per il settore creativo)*

1. Ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) è istituita un'apposita struttura per il settore creativo, all'interno del Segretariato generale della Giunta regionale. Tale struttura, la cui organizzazione è stabilita ai sensi del medesimo r.r. 1/2002:
  - a. definisce annualmente i documenti di analisi della situazione relativa alle imprese del settore creativo e le linee di indirizzo strategico;
  - b. cura la preparazione del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11;
  - c. coordina le attività delle diverse strutture dell'amministrazione al fine dell'attuazione del piano annuale degli interventi;
  - d. promuove e coordina le attività di rilievo europeo e statale relative al settore creativo.

### Art. 13

*(Consiglio della creatività)*

1. Al fine di permettere un raccordo continuativo tra il settore creativo e l'amministrazione regionale, è istituito il Consiglio della creatività, di seguito denominato Consiglio.
2. Il Consiglio ha funzioni consultive e propositive relativamente alle politiche e iniziative da avviare per sostenere le imprese del settore creativo e per accrescere la capacità di attrazione del territorio regionale per le imprese medesime.
3. Il Consiglio è composto da esperti ed esponenti del settore creativo nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita la struttura per il settore creativo di cui all'articolo 12, in modo da rappresentare le attività del settore medesimo.

4. Il Consiglio indirizza le sue proposte, le sue analisi e le sue valutazioni alla Presidenza della Giunta regionale e alla struttura per il settore creativo di cui all'articolo 12, i cui membri possono prendere parte alle sue riunioni.
5. Il Consiglio opera a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza regionale.

## Capo IV Disposizioni finali

### Art. 14

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine, decorso un anno dall'adozione del primo piano annuale degli interventi, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che informi su:
  - a. gli specifici interventi attivati e lo stato di attuazione, indicando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
  - b. le eventuali criticità emerse e le misure adottate per farvi fronte.
2. A partire dalla seconda relazione la Giunta regionale indica, altresì, gli effetti degli interventi attuati con particolare riguardo a:
  - a. la natalità ed eventuale mortalità delle imprese finanziate con le risorse del Fondo della creatività;
  - b. l'evoluzione dell'occupazione nel settore attribuibile agli interventi attuati, anche a seguito delle attività formative promosse ai sensi dell'articolo 7;
  - c. gli effetti sulle imprese beneficiarie in termini di innovazione legati alla sperimentazione dei voucher creativi di cui all'articolo 6.
3. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.

### **Art. 15**

*(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

### **Art. 16**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a. l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative;
  - b. il comma 136 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, di modifica dell'articolo 7 della l.r. 13/2013.

### **Art. 17**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un *Fondo per la Creatività*.
2. La dotazione finanziaria annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 2,5 milioni di euro.
3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse conferite allo scopo alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
4. Gli investimenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera b) sono finanziati con le risorse specificamente destinate agli interventi nel capitale di rischio delle imprese.
5. Gli eventuali oneri necessari per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 14 sono finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1.

### **Art. 18**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.